

COMUNE DI SCARMAGNO

Provincia di Torino

- Servizio di Polizia Municipale -



Ordinanza n° 10/10

Scarmagno, il 8 maggio 2010.

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI PIAZZA E VIE PUBBLICHE PER MANIFESTAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- > Premesso che nella giornata di Domenica 9 Maggio 2010 la Pro-Loco Scarmagno ha organizzato la "6° SAGRA FIORI DI GAGGIA", che prevede l'esposizione gratuita, per le vie del paese, di oggettistica inerente artigianato, antiquariato, hobbistica, prodotti tipici, vini d.o.c. e laboratori artigianali;
- > Rilevato che la suddetta manifestazione si svolgerà durante una giornata festiva e che pertanto la chiusura della piazza Maria e Savino Enrico non inciderà complessivamente in modo negativo sul transito veicolare, salvo il fatto che per effetto della stessa manifestazione sarà notevolmente incrementato il transito pedonale di afflusso e deflusso dalla piazza stessa;
- > Sentito il Sindaco, che ha disposto di autorizzare quanto richiesto, ad eccezione del tratto di strada di Via Masero, già oggetto di messa in sicurezza (ordinanza sindacale contingibile ed urgente n° 4/2010);
- > Ritenuto pertanto, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica mediante temporanea regolamentazione della circolazione nel tratto di strada interessato, di prescrivere per il giorno 9 maggio 2010, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 (o a cessata esigenza) il divieto di sosta e di transito nella piazza M. e S. Enrico e nell'intera Via Maestra, oltre al parcheggio di Via Ferosa (Piazza Santa Marta);
- > Accertato che la violazione del divieto di sosta costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
- > Ritenuto infine di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare, nelle strade e piazze individuate, per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché, nei tratti di strada percorribili ed individuati dagli organizzatori, dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 7, 4° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
- > Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° lett. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
- > Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 24/190 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- > Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:
 - a) all'articolo 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) al provvedimento sindacale n° 8/09 adottato ai sensi dell'articolo 109, secondo comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - c) dell'articolo 11 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con delibera di Giunta Comunale n. 45 di data 6/9/00, esecutiva agli effetti di legge.

ORDINA

1. di istituire la chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta nella giornata di Domenica 9 Maggio 2010 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 (o a cessata esigenza) nella piazza M. e S. Enrico, in Via Maestra e nella Piazza denominata "Santa Marta";
 2. di disporre, ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnalatica integrativa;
 3. di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché, nei tratti di strada percorribili ed individuati dagli organizzatori, i veicoli per portatori di handicap muniti di apposito contrassegno;
 4. di disporre che in ogni momento della manifestazione dovrà essere sempre garantito, in tutti i tratti di strada indicati al punto 1, l'accesso ai mezzi di emergenza e di polizia stradale.
- DEMANDA**
- > all'Ufficio Tecnico di disporre la collocazione sul territorio ed alla Pro-Loco di garantire l'apposizione e la manutenzione della segnalatica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
 - > a chiunque svolga funzioni di polizia stradale di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

Si comunico:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnalatica;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

Avverte altresì

- > che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- > che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Alessandro SPADORCIA